

# La riforma Sacconi-Brunetta sulla previdenza obbligatoria

---

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 22 ter. Con questa legge (nota come manovra d'estate 2009) si interviene sulla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego e si lega l'età pensionabile all'aspettativa di vita.

- **La pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego** viene innalzata progressivamente di 1 anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino all'età di 65 anni (a regime nel 2018).

E' escluso dalla riforma il personale delle Forze armate (compresa l'arma dei carabinieri), del Corpo di guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile ed il personale del Corpo dei vigili del fuoco.

- Viene inoltre introdotto il meccanismo di **indicizzazione dell'età pensionabile in rapporto all'innalzamento dell'aspettativa di vita** (art. 22-ter, comma 2).

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico verranno adeguati all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti. In ogni caso, in sede di prima attuazione, l'incremento non può comunque superare i tre mesi.

La definizione della normativa tecnica di attuazione viene demandata ad apposito regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di regolamento, correlato della relazione tecnica, deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

La pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego

Anni	Età anagrafica
2010	61
2011	61
2012	62
2013	62
2014	63
2015	63
2016	64
2017	64
2018	65